

Divisione che non prevede conguagli – Cass. n. 27692/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - valore venale - Divisione che non prevede conguagli - Potere di rettifica dei valori dichiarati - Esercitabilità da N'Ammministrazione - Esclusione - Fondamento - Natura dichiarativa ai fini tributari e inapplicabilità della deroga alla disciplina di cui all'art. 53, commi 4 e 5, d.P.R. n. 131 del 1985, prevista dall'art. 52, comma 5 bis, d.P.R. cit. - Conseguenze.

In tema di imposta di registro, con riguardo alla divisione che non preveda conguagli, ai sensi dell'art. 34, d.P.R. n. 131 del 1986, il potere di rettifica dei valori dichiarati nell'atto di divisione non può essere esercitato dall'Amministrazione, stante la natura dichiarativa, a fini tributari, della divisione e la conseguente inapplicabilità della deroga prevista dall'art. 52, comma 5 bis d.p.r. cit., alla disciplina posta dai commi 4 e 5 della medesima disposizione, con conseguente preclusione all'accertamento dei conguagli cd. fittizi di cui all'art. 34, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, qualora le quote attribuite ai condividenti rispondano ai parametri catastali delineati dall'istituto della cd. valutazione automatica degli immobili.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 27692 del 03/12/2020

corte

cassazione

27692

2020